

Vede dunque il deputato Pescatore che questa Cassa non è così povera. Noi non possiamo modificare lo stato di questa Cassa improvvisando un articolo col quale si stabilisca che si debbono fissare gli interessi a piacimento del Governo; io penso che tal cosa debba essere regolata per legge, come si fece per l'addietro, e stabilita in modo regolare.

Se abbiamo creduto di limitare gli interessi al 4 per cento per questi depositi che per caso venissero ad essere autorizzati, oltre di quelli contemplati negli articoli 4, 5 e 6, lo fu dietro i suggerimenti del deputato Pescatore, ed appunto per non lasciare in libertà intera del Governo il prendere e il dare la tassa degli interessi pei suddetti depositi a suo talento.

DELLA MOTTA. Io avrei desiderato che l'onorevole Oytana avesse voluto dirci quale è il numero dei piccoli deponenti, ai quali l'accennata disposizione ricuserebbe ogni interesse.

Egli ha parlato poi della difficoltà delle operazioni che importa il pagamento di questi interessi minuti. Io davvero non vedo che questa sia una ragione per non corrisponderti.

In questa Camera più volte si è detto che nelle amministrazioni vi sono soverchie complicazioni di operazioni, alcune delle quali si potrebbero assai semplificare; questo sarà uno studio di perfezionamento della amministrazione; ma intanto io non iscorgo che sia giustizia il determinare che nel caso da me mentovato non si paghi, perchè ciò costerebbe troppa fatica al debitore.

Il bello ideale delle amministrazioni attuali, è che si faccia tanto lavoro per un milione come per un centesimo, che questo vada a chi spetta, e che si debba sapere dove questo è andato veramente. Del resto, mentre l'onorevole Oytana ha cercato per una parte di eccitare una, direi, commiserazione della Camera, con farci osservare che bisogna aver riguardo ai vantaggi della Cassa ed al lavoro che importerebbe questa decorenza di interessi minuti, l'onorevole Daziani per l'altra parte ci attestò anche lo stato di floridezza della Cassa medesima; dunque essa può sopportare quei pagamenti.

Non dissentirei, del resto, che, per non discendere a mesci inissime somme di annualità di centesimi, si mettesse un quale e termine infra il quale non si daranno interessi; ma 200 lire è somma che mi pare troppo grave rispetto ai molti deponenti.

Io quindi persisterei nel proporre alla Camera ed alla Commissione di almeno aggiungere in fine dell'articolo queste parole: *eccettuate le cauzioni dei tesorieri delle opere di beneficenza.*

OYTANA. Mi è ben grato di poter corrispondere al desiderio dell'onorevole Della Motta ed a quello della Camera con indicare il numero dei depositi che sono inferiori a lire 200 attualmente vigenti. I depositi giudiziari sono 110, per espropriazioni 85, per successione all'estero 11, per pii istituti 2, per malleveria 66: totale 264. Se poi l'onorevole Della Motta desiderasse anche di aver notizia degli altri depositi, sarei pure in

grado di appagarlo; ma per ora credo che non sia il caso.

Quanto all'altro desiderio da esso manifestato, che, cioè, l'amministrazione fosse posta in situazione da poter rendere anche conto dell'obolo, io spero che l'amministrazione della Cassa dei depositi sia appunto in tale condizione, e che abbia sempre reso conto di ogni suo operato, e che quindi sia già stato in ciò prevenuto il desiderio dell'onorevole Della Motta.

Non mi resta che a rispondere al terzo argomento.

Egli dice che le opere di beneficenza ed i pii istituti sono degni di riguardo, ed io lo concedo; ma dico che è pur degna di riguardo un'amministrazione quale è la Cassa dei depositi, la quale chiede che non siano imposti pesi tali che rendano troppo deteriorare la sua condizione e l'interesse suo particolare. Del resto, se si porta la questione sul campo dell'utilità, osservo che nello stesso modo che deve essere cosa indifferente per un tesoriere di un pio istituto la perdita di un tenue interesse per la cauzione che presta a favore dell'istituto stesso, acquistandosi così maggior titolo alla riconoscenza dei suoi beneficiati, non potrebbe dirsi lo stesso per la Cassa dei depositi, la quale dovrebbe pagare l'interesse di molti depositi, e per altra parte moltiplicare le sue operazioni e conseguentemente accrescere, a di lei danno, le spese in tal parte di servizio.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 8 della Commissione cogli emendamenti che ho letti, e coll'aggiunta fatta dal deputato Cavallini.

(È approvato.)

Art. 9, che diventa l'ottavo della Commissione:

« La corresponsione degli interessi sui depositi stabilita dall'articolo 8 cesserà col giorno precedente a quello della restituzione delle somme depositate. »

Lo pongo ai voti.

(È approvato.)

« Art. 10. Pel deposito degli effetti del debito pubblico e delle azioni di commercio e d'industria sarà dovuto alla Cassa sul valore nominale dei titoli depositati l'annuo tasso del mezzo per mille pei depositi obbligatori di cui all'articolo 3, e dell'uno per mille pei depositi volontari di cui all'articolo 5. »

Pongo ai voti quest'articolo.

(È approvato.)

« Art. 11. La restituzione dei titoli depositati avrà luogo fra due giorni successivi a quello in cui ne sarà stata presentata all'amministratore della Cassa regolare domanda.

« Per i depositi delle somme in numerario la Cassa non sarà tenuta alla restituzione se non dieci giorni dopo la fattane richiesta in quanto ai depositi indicati ai primi otto numeri dell'articolo 3 e nell'articolo 5, e venti giorni dopo uguale domanda per quelli enunziati ai numeri 9 e 10 dell'articolo 3 ed all'articolo 4.

« Il termine per la restituzione dei fondi depositati dalle Casse di risparmio sarà di giorni dieci dopo la fattane domanda. »

Lo pongo ai voti.

(È approvato.)